



## COVID-19 e obbligo vaccinale le novità dei nuovi decreti-legge.

Durante le festività legate al Natale e al passaggio al nuovo anno, si sono susseguite le notizie preoccupanti relative all'ondata della variante Omicron del [virus SARS-CoV-2](#). E per contenere il diffondersi del [COVID-19](#) – nei giorni scorsi il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.

In particolare con riferimento a:

- [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19](#);
- [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria](#);
- [decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore](#), decreto approvato il **5 gennaio 2022** dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022.
- [nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative](#).

1

Il problema è che in questa “babele” di normative emergenziali non è semplice avere un quadro completo e chiaro della situazione e la **chiarezza delle norme** è la condizione base non solo di un buon rapporto tra cittadini e istituzioni, ma anche di una loro corretta applicazione.

Cerchiamo di fare una breve panoramica delle norme vigenti per provare a fare un po' di chiarezza (alcuni obblighi entrano in vigore proprio in questi giorni).

### **DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine**

Ricordiamo innanzitutto alcune delle indicazioni contenute nel **decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221** recante la “*proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”.

Con questo decreto-legge, è stata prevista la **proroga dello stato di emergenza** e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 al **31 marzo 2022**, ma sono normate diversi nuovi obblighi, ad esempio con riferimento all'**obbligo di indossare le mascherine all'aperto**, anche in zona bianca.

E in particolare si indica l'obbligo di usare **dispositivi di protezione** di tipo FFP2:

- in occasione di spettacoli che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)
- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto





- su tutti i mezzi di trasporto.

Ricordiamo poi che il decreto riporta diverse nuove indicazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19, ad esempio con riferimento:

- all'estensione dell'obbligo di green pass ai **corsi di formazione** privati svolti in presenza;
- all'estensione dell'obbligo del green pass rafforzato in varie realtà (piscine, palestre, musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale gioco, ...).

## DL 229 del 30 dicembre 2021: super green pass e quarantene

Veniamo invece al **decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229** "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

Con riferimento al contenuto del [Comunicato Stampa n. 54](#) del Consiglio dei Ministri, ricordiamo che il **DL 229/2021** dal **10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

- **alberghi e strutture ricettive;**
- **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;**
- **sagre e fiere;**
- **centri congressi;**
- **servizi di ristorazione all'aperto;**
- **impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;**
- **piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;**
- **centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.**

Inoltre – continua il Comunicato - il Green Pass rafforzato "è **necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto** compreso il trasporto pubblico locale o regionale".

Riguardo alle **quarantene** il DL 229/2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Rimandando a futuri approfondimenti per chiarire, alla luce dei





vari decreti-legge, quali siano gli ambiti in cui necessitano o meno green pass e green pass rafforzati, veniamo finalmente al nuovo decreto-legge che istituisce un primo obbligo vaccinale.

## DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola

Riguardo al nuovo **decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1** “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, ci soffermiamo innanzitutto su quanto indicato nel “ [Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55](#)”.

Il decreto – indica il Comunicato – “*mira a ‘rallentare’ la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione*”. E si sottolinea, nel testo del DL, la necessità e urgenza “di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore”.

Dunque il decreto (art.4-quater, comma 1, inserito nel DL 44/2021) introduce fino al **15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni**, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

L'obbligo non sussiste (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.

La normativa indica poi che per **i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato** – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 - per l'accesso ai luoghi di lavoro dal **15 febbraio 2022**. I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

Inoltre, in questo caso senza limiti di età, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è **esteso** al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2).





Il decreto-legge estende poi ulteriormente l'**obbligo di Green Pass base** - si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore - a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività (art.3):

- a. **servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ...)**
- b. **pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;**
- c. **colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.**

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022, mentre la disposizione di cui alla lettera b) si applica "dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa".

Nel Comunicato si sottolinea poi che il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione che è stata adottata, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *'una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile'*.

Ci sono poi novità per la **scuola**, con particolare riferimento alla **gestione dei casi di positività** al COVID-19.

Riprendiamo gli esempi riportati nel Comunicato del Consiglio dei Ministri:

- **scuola dell'infanzia:** *'già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni'*;
- **scuola primaria** (Scuola elementare): *'con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni'*.
- **scuola secondaria di I e II grado** (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc): *'fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno*





UNIONE ITALIANA LAVORATORI  
METALMECCANICI

# PILLOLE DI SICUREZZA

*avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni'.*

5



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



**COVID-19 e obbligo vaccinale le novità dei nuovi decreti-legge**

*...la sicurezza è una carezza alla vita*